


BACINI IMBRIFERI MONTANI



GESTIONE DEI SOVRACANONI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI



BACINI IMBRIFERI MONTANI

GESTIONE DEI SOVRACANONI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

settembre 2003



Direzione Pianificazione Risorse Idriche

Via Principe Amedeo, 17 10123 Torino Tel. 011-432.3121 Fax 011-432.4632

Direttore: Salvatore De Giorgio

Redazione e coordinamento

Gianfranco Bertolotto Agostina Garazzino Andrea Montanaro Mariangela Ricca

Consulenza tecnica

Ing. Salvatore Selleri

Cartografie e grafica

Andrea Montanaro

Fotografie

Massimo Cazzetta Elena Denicola Viola Emanuelli Pizzorni Fabrizio

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola Servizio Risorse Idriche (VII Settore)

BACINI IMBRIFERI MONTANI

GESTIONE DEI SOVRACANONI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI



L'individuazione e la definizione dei bacini imbriferi montani nell'ambito della normativa nazionale relativa all'uso delle acque per la produzione di energia elettrica, rappresentò un momento rilevante per la valorizzazione delle popolazioni e dei territori della montagna, in quanto riconobbe loro un ruolo di partecipazione alla ricchezza prodotta dalle centrali idroelettriche situate entro i loro confini.

Tutti i concessionari di centrali idroelettriche con potenza nominale media annua superiore ai 220 kW le cui opere ricadevano in tutto o in parte nei territori delimitati, furono infatti sottoposti al pagamento di un sovracanone da destinarsi a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni residenti e per il finanziamento di opere di sistemazione montana non controllate dallo stato. Ai fini di una migliore gestione delle risorse finanziarie derivanti dai sovracanoni, la legge 959 del 27.dicembre.1953 offrì inoltre ai comuni ricompresi nei bacini, la possibilità di costituirsi in consorzio.

Il presente volume vuole dare un inquadramento organico alla materia, tracciando dapprima un profilo storico-normativo, scandito dal susseguirsi delle leggi che hanno modificato la disciplina dei sovracanoni. Sono quindi illustrate le modalità di introito ed utilizzo dei sovracanoni da parte dei consorzi di comuni costituitisi sul territorio piemontese, nonché i criteri di ripartizione utilizzati dal Ministero dei LL.PP per il calcolo delle quote spettanti ai singoli comuni.

Oltre l'appendice legislativa generale, è stata predisposta una importante raccolta di atti dello Stato relativa a tutti i bacini imbriferi montani del Piemonte, sia per quanto riguarda la loro delimitazione, che per la ripartizione delle quote spettanti ai singoli comuni. Tale documentazione è stata recuperata direttamente presso gli Uffici ministeriali competenti.

Come noto, in progresso di tempo, la funzione amministrativa relativa alla gestione del demanio idrico è stata demandata dallo Stato al sistema delle Regioni e delle autonomie locali, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La Regione Piemonte, a sua volta, ha riordinato le competenze con la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 secondo i principi definiti dalle norme di riforma della Pubblica Amministrazione, riservandosi determinazione e l'introito dei canoni per l'uso delle acque pubbliche.

Nell'ambito delle disposizioni della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 - legge finanziaria per l'anno 2002 – è stata pertanto disciplinata la materia, demandando ad uno specifico regolamento di Giunta la determinazione della misura dei sovracanoni a favore degli Enti rivieraschi e dei bacini imbriferi montani, nonché la definizione dei criteri per il loro riparto e versamento.

E' volontà del governo regionale stabilire delle regole certe e comprensibili per tutti coloro che operano nel settore così da rendere trasparente la gestione degli importi derivanti dall'introito dei sovracanoni, anche con l'aggiornamento periodico degli elenchi degli impianti idroelettrici situati in ogni bacino. Tale lavoro sarà reso possibile grazie al completamento del progetto di rilevazione di tutte le derivazioni idriche presenti nel Piemonte, progetto che la regione Piemonte sta realizzando in collaborazione con gli uffici delle province.

Con questa pubblicazione si è voluto quindi dare un quadro di sintesi sulla realtà attuale dei bacini imbriferi montani sul territorio piemontese, punto di partenza indispensabile per prospettare obbiettivi di riorganizzazione e disciplina e mettere in atto i provvedimenti necessari al loro raggiungimento.

Salvatore De Giorgio


Ugo Cavallera

Responsabile Direzione
Pianificazione Risorse Idriche

Assessore regionale all'Ambiente

BACINI IMBRIFERI MONTANI

GESTIONE DEI SOVRACANONI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI



1.	INQUADRAMENTO STORICO - LEGISLATIVO	5
2.	DELIMITAZIONE DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI	12
3.	CONSORZI DI COMUNI	16
4.	IMPIANTI SOGGETTI AI PAGAMENTI DEI SOVRACANONI	18
5.	COME SI CALCOLA IL SOVRACANONE A FAVORE DEI BIM	
	5.1 Impianti idroelettrici	
6	MODALITA' D'INTROITO, RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEI SOVRACANONI	
٠.	6.1 BIM nei quali non è stato costituito il Consorzio obbligatorio	
	6.2 BIM con Consorzio costituito tra i Comuni	
7.	CONSORZI TRA I COMUNI COSTITUITI IN PIEMONTE	22
	Consorzio BIM del MAIRA	22
	Consorzio BIM della Bormida Provincia di Asti	
	Consorzio BIM della Bormida della Provincia di Cuneo	
	Consorzio BIM della Valle Po	25
	Consorzio BIM del Pellice	26
	Consorzio BIM della Dora Baltea Provincia di Torino	27
	Consorzio BIM del Varaita	28
	Consorzio BIM dello Scrivia	28
8.	COMUNI RIVIERASCHI	28
9.	OBIETTIVI DI UN AUSPICABILE RIORDINO	32
	2.2 Problematiche aperte	32
	Possibili soluzioni	32
10	D. ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL SOVRACANONE	35

APPENDICE

- Bacini imbriferi montani Appendice legislativa
- > Bacino imbrifero montano del Ticino provvedimenti amministrativi e corografia
- ➤ Bacini imbriferi montani del Sesia e della Dora Baltea provvedimenti amministrativi e corografie
- ➤ Bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po provvedimenti amministrativi e corografie
- ➤ Bacini imbriferi montani del Varaita, della Maira, del Tanaro e del Bormida provvedimenti amministrativi e corografie
- Bacino imbrifero montano dello Scrivia provvedimenti amministrativi e corografia
- > Elenco dei comuni appartenenti ai BIM
- ➤ Elenco degli impianti soggetti al pagamento del sovracanone (aggiornato all'anno 1997)

1. INQUADRAMENTO STORICO - LEGISLATIVO

Con il termine di bacino imbrifero montano, introdotto dalla legge 27 dicembre n. 959, si intende il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, ubicato al di sopra di una certa quota assoluta stabilita bacino per bacino.

Il bacino è delimitato verso valle da una sezione dell'asta principale, detta "sezione di chiusura del bacino", in cui transitano tutte le acque superficiali raccolte dalla rete naturale di drenaggio.

Fin dalla fine dell'ottocento molti bacini montani, in special modo nell'Italia settentrionale, furono oggetto di forte interesse per la possibilità di utilizzare l'energia prodotta dalla caduta delle acque su salti consistenti, per trasformarla in forza motrice adatta a far funzionare i primi opifici di tipo manifatturiero e, in seguito, per produrre energia elettrica.

L'evoluzione del processo di industrializzazione e la conseguente crescente richiesta di energia da parte dei nuovi



insediamenti produttivi provocò un rapido sviluppo del numero degli impianti per fornire la forza motrice (il cosiddetto "carbone bianco") necessaria al funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione delle grandi città.

Con il miglioramento delle tecnologie inerenti i materiali per le costruzioni ed il perfezionamento dei macchinari per la trasformazione dell'energia idraulica in energia elettrica, furono in seguito progettati e costruiti invasi artificiali per poter meglio sfruttare, in termini di energia, le capacità produttive dei bacini montani.

Il legislatore, fin dalla messa in funzione delle prime derivazioni di acque per alimentare gli impianti per la produzione di forza motrice nei diversi comprensori montani, contemplò la possibilità di una qualche forma di partecipazione dei Comuni cosiddetti "rivieraschi" alla ricchezza prodotta utilizzando le risorse naturali del territorio.

Con il termine di "Enti rivieraschi" si iniziò pertanto ad indicare gli enti nei cui territori sono ubicate le opere della derivazione e quelli in cui scorre un corso

d'acqua nel tratto compreso "tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione delle acque".

In un primo tempo questa possibilità di partecipare alla produzione di tale ricchezza si concretizzò nell'obbligo di riservare una parte dell'energia prodotta per uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei Comuni rivieraschi¹.

Successivamente la norma trovò conferma con l'allargamento dei soggetti beneficiari tra i quali venne inserita anche la Provincia, nel caso in cui l'energia prodotta fosse trasferita al di fuori del territorio provinciale².

Il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici³ rappresentò un momento molto importante della normativa di settore, in quanto, oltre a ribadire e rafforzare il principio della natura pubblica delle acque già introdotto da leggi antecedenti, affermò la necessità dell'intervento della Pubblica Amministrazione nel regolare le concessioni di derivazione in modo da garantire gli interessi pubblici coinvolti.

Il legislatore rimaneva comunque ancorato ad una visione delle acque intese come risorsa illimitata, rispetto alla quale i problemi principali consistevano da un lato nel difendersi da essa e dall'altro nel favorirne il massimo sfruttamento.

Per quanto concerne la materia specifica della riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi il legislatore, nel ribadire l'impostazione contenuta nella norma precedente, conferì ad essa un ulteriore inquadramento ed ampliamento⁴.

³ approvato con regio decreto 11.12.1933 n. 1775

¹ articolo 28 del decreto luogotenenziale 20.11.1916 n. 1664

² regio decreto legge 9.10.1919 n. 2161

⁴ Si riportano di seguito gli articoli 52 e 53 del regio decreto 1775/1933:

Art. 52: "Welle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere l'energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo.

Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente."

Art. 53, come modificato dalla legge 4.12.1956 n. 1377: "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizione economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

A carico dei concessionari di impianti per la produzione di forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 kW si vennero così a delineare due tipologie ulteriori di oneri, oltre al canone di concessione governativo.

Di tali oneri, nella *ratio* legislativa, dovevano beneficiare gli Enti interessati dalle infrastrutture di derivazione e/o coinvolti dalle ricadute ambientali conseguenti alla consistente riduzione delle portate fluenti nel tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione.

Ciò porterà, in un momento successivo, all'introduzione dell'obbligo di pagamento di due distinte categorie di sovracanoni tramutati entrambi in importi in denaro da versarsi annualmente, contestualmente al canone di concessione.



L'importo del sovracanone si calcola sulla base dello stesso parametro potenza nominale media annua - impiegato per il calcolo del canone di concessione governativo.

Per quanto riguarda il sovracanone per Enti rivieraschi il legislatore introdusse due concetti importanti:

- * il pagamento del sovracanone è demandato ad un atto discrezionale del Ministero delle Finanze;
- * l'importo per kW è stabilito solo nella sua misura massima⁵ e spetta al predetto Ministero determinare di volta in volta l'effettivo valore di applicazione.

Nel ripartire i sovracanoni si sarebbe dovuto tenere conto anche della quantità di energia trasportata al di fuori dei Comuni sede degli impianti e della relativa Provincia.

La legislazione rimase sostanzialmente invariata per una ventina di anni, se si escludono le modificazioni relative all'ammontare dei sovracanoni, e precisamente fino al 1953, anno in cui vennero istituiti i bacini imbriferi montani (BIM).

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza dei canone governativo."

⁵ il valore massimo inizialmente stabilito dalla legge era di lire 436 per ogni kW"

Perché nascono i BIM?

Le motivazioni principali risiedono nel fatto che il legislatore dovette prendere atto che le modalità di partecipazione alla ricchezza creata dagli impianti di produzione di forza motrice a favore degli enti locali⁶, si erano rilevate di scarsa efficacia.

Molti Comuni infatti non necessitavano di grandi quantità d'energia per pubblici servizi (si tenga presente che si parla del ventennio che va dal 1933 al 1953) e comunque quest'ultima doveva essere pagata, sia pure limitatamente al solo costo di produzione.

Il legislatore, con la norma del 1953, intervenne per modificare questo stato di cose, muovendosi secondo due direttrici che prevedevano:

- la monetizzazione dei diritti riconosciuti ai Comuni rivieraschi e alle Province: in altri termini la riserva d'energia a vantaggio di questi Enti viene trasformata in un obbligo di pagamento di una cifra stabilita per ogni kW di potenza nominale media annua concessa;
- * l'estensione dei benefici di cui sopra ad un'area maggiore di quella costituita dai soli Comuni rivieraschi, attraverso la perimetrazione di ampi bacini corrispondenti al bacino imbrifero montano.

Si tratta di un intervento che, utilizzando una parte della ricchezza prodotta, cerca in qualche modo di indennizzare gli Enti locali per la perdita di naturalità dell'ambiente acquatico nei tratti sottesi dalle derivazioni e per gli impatti, più o meno marcati, prodotti a livello paesaggistico-ambientale dalla realizzazione delle opere.

Le somme così introitate dovrebbero essere infatti utilizzate per il progresso sociale ed economico delle popolazioni montane e per il finanziamento di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato: una legge nata quindi per cercare di valorizzare i territori e le popolazioni montani, conferendo ad essi una dignità ed un ruolo che non fossero legati soltanto allo sfruttamento delle risorse impiegate per fornire l'energia necessaria allo sviluppo del Paese.

La legge prevedeva ancora a vantaggio dei Comuni o dei relativi Consorzi la possibilità di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo 1 della legge 959/1953, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica a costo zero.

⁶ stabilite dall'articolo 52 del T.U. 1775/1933

La perimetrazione dei bacini imbriferi montani venne effettuata negli anni cinquanta dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito quello dell'Agricoltura e Foreste.

Per ogni bacino furono quindi prodotte e allegate ai decreti di perimetrazione le relative cartografie illustrative di supporto redatte sui fogli dell'IGM in scala 1:100.000.

In ogni bacino imbrifero si sarebbe dovuto costituire un Consorzio di gestione: va sottolineato il fatto che la costituzione di tali Consorzi era sì un obbligo imposto a tutti i Comuni facenti parte dei BIM, ma a condizione che ne avessero fatto istanza non meno dei 3/5 dei Comuni interessati.



Questa possibilità di scegliere se consorziarsi o meno, affidata ai Comuni o alla maggioranza di essi, ha fatto sì che si siano venute a determinare situazioni disomogenee sul territorio.

In Piemonte, su quattordici BIM delimitati, soltanto sette si sono dotati di un Consorzio di gestione. Inoltre, il fatto che i Consorzi dovessero comunque costituirsi obbligatoriamente su base provinciale, comportò un'ulteriore diversificazione all'interno di uno stesso BIM in cui possono coesistere Consorzi e Comuni non associati.

Caso emblematico è quello del bacino imbrifero del Bormida nel quale coesistono sia Consorzi (dei Comuni delle Province di Cuneo, Asti e Genova), sia singoli Comuni non consorziati (Comuni della Provincia di Alessandria).

Nelle realtà in cui sono operanti i Consorzi, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del Consorzio o dei Consorzi compresi nel perimetro interessato. Detto fondo, come già detto, deve essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni montane, nonché per opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

A tal fine il Consorzio dei Comuni è tenuto a predisporre annualmente il programma degli investimenti ed a sottoporlo all'approvazione dell'autorità competente.

Sei anni dopo la legge del 1953⁷, il legislatore fornì alcune importanti precisazioni circa le condizioni oggettive che determinano l'assoggettamento delle derivazioni al sovracanone per bacino imbrifero montano (nello specifico la presenza di opere di presa della derivazione che ricadono in tutto o in parte nel BIM) e l'ampiezza dell'obbligo di pagamento, esteso anche ai titolari di concessioni di derivazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge, ivi comprese le concessioni che per qualunque motivo fossero esentate dal pagamento del canone di concessione governativo.

E' interessante rilevare che, a seguito della delimitazione dei bacini imbriferi montani e della formazione dei primi Consorzi tra i Comuni, nacque nel marzo del 1962 la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (Federbim).

Questa nuova figura, riconosciuta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1964, si prefigge di rappresentare e tutelare in ogni sede gli interessi generali dei Consorzi associati e, su apposito mandato, quelli dei singoli Consorzi. In concreto ciò significa la cura sul piano nazionale degli interessi comuni dei singoli Consorzi anche per ciò che attiene alla riscossione, al riparto ed all'impiego dei sovracanoni, nonché l'assistenza tecnico-giuridica ai singoli Consorzi che ne facciano richiesta.

Si registra inoltre che, quando nel gennaio del 1977 venne elevato il limite tra grandi e piccole derivazioni per la produzione di forza motrice⁸, il legislatore confermò l'obbligo del pagamento dei sovracanoni per tutte le derivazioni con potenza nominale media superiore a 220 kW, ancorché classificate come "piccole derivazioni".

Nel 1980⁹ furono quantificati i valori unitari dei sovracanoni e dettate nuove norme in materia, rendendo esplicita la distinzione dei compiti tra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze per quanto riguarda la revisione, rispettivamente, dei sovracanoni relativi ai BIM e dei sovracanoni per gli Enti rivieraschi.

Per quanto riguarda questi ultimi si stabilì inoltre che il riparto del gettito annuo potesse essere effettuato sulla base di un accordo diretto fra i Comuni e le

⁷ legge del 30.12.1959 n. 1254

⁸ legge 24.1.1977 n. 7 "Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice"

⁹ legge 22.12.1980 n. 925 "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice"

Province beneficiari del sovracanone, ratificato con decreto del Ministro delle Finanze.

In caso di mancato accordo spettava al Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedere d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per ciò che riguarda i sovracanoni dovuti per bacino imbrifero montano il legislatore chiarì che gli stessi erano dovuti a partire dalla data di entrata in

funzione, anche parziale, degli impianti, nel qual caso sono calcolati in proporzione alla potenza installata. Quest'ultima va intesa più esplicitamente percentuale della potenza nominale media quale base alla si calcola sovracanone) in rapporto а quella installata.



Le principali innovazioni rispetto alla previgente disciplina si possono così riassumere:

- * il sovracanone è dovuto non più sulla base della discrezionalità del Ministero delle Finanze, bensì diventa un obbligo sancito per tutti i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW;
- la quota unitaria del sovracanone è stabilita in modo univoco e non più come valore massimo di riferimento;
- * alle Regioni, in base all'articolo 117 della Costituzione, viene data la facoltà di sciogliere i Consorzi per bacino imbrifero montano e di trasferirne le funzioni alle Comunità montane, previa acquisizione dell'assenso della maggioranza dei Comuni interessati e sentite le stesse Comunità.

Nel 1997¹⁰ il legislatore stabilì inoltre che i sovracanoni a favore dei bacini imbriferi montani nei quali i Comuni non siano costituiti in Consorzio, versati fino a quell'anno su un apposito capitolo del Bilancio dello Stato, siano corrisposti direttamente ai Comuni secondo le quote spettanti a ciascuno.

legge 16.7.1997 n. 228 "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura"

Nel 1999¹¹ venne poi introdotto per la prima volta l'obbligo del pagamento dei sovracanoni per BIM anche per gli impianti idroelettrici che producono mediante accumulo per pompaggio con il serbatoio di carico ricadente nell'ambito di un bacino imbrifero montano.

In Piemonte gli impianti di questo tipo sono tre di cui uno, gestito dall'ENEL, tra i più importanti a livello europeo.

La stessa legge fornì indicazioni anche sulle modalità di calcolo della potenza sulla base della quale quantificare il sovracanone per bacino imbrifero montano.

Poiché la norma dava adito a interpretazioni discordi, il legislatore è nuovamente intervenuto¹² per definire in modo puntuale le modalità di calcolo della potenza da usare nel computo sia dei sovracanoni BIM sia di quelli a favore dei Comuni rivieraschi, nonché le modalità di riparto tra gli interessati.

2. DELIMITAZIONE DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI

A seguito della promulgazione della legge 959/1953, nel 1954 il Ministero dei Lavori pubblici, con una serie di decreti, approvò la delimitazione del perimetro dei diversi Bacini Imbriferi Montani.

Tali delimitazioni furono perfezionate previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Ministero dell'Agricoltura e Foreste. In taluni casi le delimitazione furono modificate ed integrate con successivi decreti ministeriali negli anni che vanno dal 1955 al 1976.

Allo scopo vennero redatte specifiche relazioni tecniche basate su studi di carattere geografico-territoriale ed economico, condotti sui bacini imbriferi montani da esperti del settore.

In dette relazioni sono illustrate le principali caratteristiche orografiche e idrogeologiche dei territori interessati, idonee a fornire un inquadramento ed una motivazione delle scelte operate sui diversi bacini. In esse si fa anche cenno ad aspetti relativi alla flora ed al paesaggio naturale, nonché alle pressioni antropiche.

¹¹ legge 30.4.1999 n. 136 "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

¹² articolo 28 della legge 13.12.2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

In Piemonte, con i decreti del Ministero dei Lavori pubblici di seguito richiamati, sono stati individuati e delimitati quattordici Bacini Imbriferi Montani e precisamente¹³:

- 1. BIM del Ticino, D.M. 7082 del 14/12/1954
- 2. BIM del Sesia, D.M. 7041 del 14/12/1954
- 3. BIM della Dora Baltea, D.M. 7041 del 14/12/1954
- 4. BIM dell'Orco, D.M. 7039 del 14/12/1954
- 5. BIM dello Stura di Lanzo, D.M. 7039 del 14/12/1954
- 6. BIM della Dora Riparia, D.M. n. 7038 del 14/12/1954
- 7. BIM del Sangone, D.M. n. 7038 del 14/12/1954
- 8. BIM del Pellice, D.M. n. 7038 del 14/12/1954
- 9. BIM del Po, D.M. n. 7038 del 14/12/1954
- 10. BIM del Varaita, D.M. 7040 del 14/12/1954
- 11. BIM del Maira, D.M. 7040 del 14/12/1954
- 12. BIM del Tanaro, D.M. 7040 del 14/12/1954
- 13. BIM della Bormida, D.M. 7040 del 14/12/1954
- 14. BIM dello Scrivia, D.M. 7082 del 14/12/1954



¹³ nel caso di decreti di delimitazione successivi è riportato solo l'ultimo in ordine di tempo

Detti decreti, riprodotti integralmente nell'appendice di questa pubblicazione, elencano i Comuni inseriti in tutto o in parte nel comprensorio del bacino imbrifero montano.

Anche per quanto concerne la realtà piemontese, con ulteriori decreti sono state apportate correzioni ed integrazioni ad alcune delle delimitazioni approvate.

Si rileva inoltre che nel caso di bacini interprovinciali i Comuni sono stati

raggruppati e suddivisi su base provinciale, con il conseguente frazionamento dei BIM di Bormida, Dora Baltea, Tanaro e Ticino in tanti ambiti quante sono le Province interessate.

Nel caso del BIM di Bormida sono stati definiti cinque raggruppamenti di Comuni appartenenti ad altrettante Province, di cui tre piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e due liguri (Genova e Savona).



In conseguenza a tale suddivisione in Piemonte sono state definite sedici distinte aree per la gestione dei sovracanoni per bacino imbrifero montano e precisamente¹⁴:

- 1. BIM del Ticino piemontese, costituito da 82 Comuni di cui attualmente 76 in Provincia di Verbania, 5 in Provincia di Novara e 1 in Provincia di Vercelli.
- 2. BIM del Sesia, costituito 82 da Comuni di cui attualmente 31 in Provincia di Vercelli, 45 in Provincia di Biella, 3 in Provincia di Verbania, 2 in Provincia di Torino e 1 in Provincia di Novara
- 3. BIM della Dora Baltea della Provincia di Torino, costituito da 27 Comuni
- 4. BIM dell'Orco, costituito da 25 Comuni
- 5. BIM dello Stura di Lanzo, costituito da 24 Comuni
- 6. BIM della Dora Riparia, costituito da 38 Comuni

¹⁴ in grassetto sono riportate le aree nelle quali operano Consorzi di gestione istituti ai sensi della legge 959/1953; il prospetto evidenzia il numero di Comuni che compongono i BIM nei quali non operano Consorzi obbligatori

- 7. BIM del Sangone, costituito da 7 Comuni
- 8. BIM del Pellice, costituito da 30 Comuni
- 9. BIM del Po, costituito da 16 Comuni
- 10.BIM del Varaita, costituito da 14 Comuni
- 11. BIM del Maira, costituito da 22 Comuni
- 12. BIM del Tanaro della Provincia di Cuneo, costituito da 95 Comuni
- 13. BIM del Bormida della Provincia di Alessandria, costituito da 12 Comuni
- 14.BIM della Bormida della Provincia di Cuneo, costituito da 23 Comuni
- 15.BIM della Bormida della Provincia di Asti, costituito da 9 Comuni 16.BIM dello Scrivia, costituto da 23 Comuni

I Comuni piemontesi che vedono il loro territorio compreso in tutto o in parte all'interno di bacini imbriferi montani sono in totale 504, circa il 42% di tutti i Comuni del Piemonte.

Si rileva inoltre che, in qualche caso, uno stesso Comune, sia pure con porzioni di territorio distinte, appartiene a due bacini imbriferi montani diversi (si vedano ad esempio il Comune di Piasco che fa parte sia del Bacino del Po che del Varaita o il Comune di Fraconalto compreso nei bacini del Bormida di Alessandria e dello Scrivia).

Perimetrate le aree ed elencati i Comuni ricadenti in esse, si ponevano dunque le premesse per la costituzione dei Consorzi fra Comuni previsti dall'articolo 1 della legge 959/1953 e di cui si dirà nel capitolo successivo: tuttavia per le ragioni in precedenza illustrate su 504 Comuni piemontesi inseriti nei BIM ben 365 (il 68% del totale) non hanno costituito il Consorzio di gestione.

Con l'attuazione della c.d. Riforma Bassanini¹⁵, tra le diverse funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni, sono state previste anche quelle inerenti la gestione del demanio idrico, ivi compresi, la determinazione, l'introito e la destinazione dei relativi canoni (art. 86).

In ragione del trasferimento di tale ultima funzione, con l'intesa sottoscritta il 20 giugno del 2002 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

 $^{^{15}}$ d.lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata precisata la piena competenza delle Regioni anche per quanto concerne la disciplina dei sovracanoni relativi ai Bacini Imbriferi Montani ed ai Comuni Rivieraschi. I Ministeri competenti si sono inoltre impegnati a trasferire alle Regioni tutto il materiale cartaceo in loro possesso riguardante la gestione dei suddetti sovracanoni.

3. CONSORZI DI COMUNI

In Piemonte, fra il 1955 ed il 1960, con decreto del Prefetto furono costituti gli otto Consorzi di Comuni sotto elencati ed approvati i relativi Statuti.

- 1. Consorzio BIM del MAIRA decreto prefettizio 39113/div. IV del 2 ottobre 1957
- Consorzio BIM della Bormida Provincia di Asti

 decreto prefettizio n. 20518/div. IV del 29
 ottobre 1958
- 3. Consorzio BIM della Bormida Provincia di Cuneo decreto prefettizio 54304/div. IV
- 4. Consorzio BIM della Valle Po decreto prefettizio n. 6650d prot. DIV. IV del 15 maggio 1956
- 5. Consorzio BIM del Pellice decreto prefettizio n. 43362 del 15 luglio 1955
- 6. Consorzio BIM della Dora Baltea Provincia di Torino decreto prefettizio n. 82908 del 5/1/1956
- 7. Consorzio BIM del Varaita decreto prefettizio 32507 div. IV del 17/settembre 1956
- 8. Consorzio BIM dello Scrivia decreto prefettizio n. 9835 del 30 aprile 1959.

Gli Statuti fissano, fra le altre cose, la sede del Consorzio, lo scopo dello stesso, le modalità di ripartizione degli importi in funzione di popolazione, altimetria, ecc., nonché gli organi amministrativi del Consorzio: l'Assemblea generale, il Presidente e il Consiglio direttivo.

In alcuni casi, specialmente negli statuti degli anni cinquanta, tra gli organi del Consorzio comparivano anche i revisori dei conti.



Nelle pagine dell'appendice alla presente pubblicazione è stato riprodotto un esempio di Statuto di Consorzio.

Compiti principali dell'Assemblea generale sono:

- deliberare il regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Consorzio;
- eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo;
- approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- predisporre annualmente il programma degli investimenti;
- proporre ai Comuni modifiche consorziali;
- deliberare su tutto quanto non sia di specifica competenza del Consiglio direttivo e del Presidente;

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'ente ed è composto dal Presidente del Consorzio e da un numero variabile di membri (diverso a seconda dell'estensione del bacino e del numero di Comuni che ne fanno parte) eletti dall'Assemblea generale al suo interno.

Compiti principali del Consiglio sono:

- dare esecuzione a tutti i provvedimenti deliberati dall'Assemblea consorziale;
- predisporre i bilanci preventivi e redigere i conti consuntivi;
- deliberare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre eventualmente introdurre nel bilancio dell'anno finanziario in corso;
- approvare i progetti esecutivi delle opere da eseguire;
- stabilire le date di convocazione dell'Assemblea consorziale, sia quelle ordinarie che quelle a carattere straordinario;
- nominare e revocare il segretario del Consorzio;
- nominare al proprio interno uno o più Vicepresidenti;
- deliberare sull'accensione di eventuali mutui e prestiti;
- deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria.

Il Presidente del Consorzio, eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'ente e presiede l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio direttivo.

Oltre allo Statuto, molti Consorzi hanno approvato un regolamento generale consortile nel quale sono stabilite le



modalità di ripartizione dei sovracanoni, la tipologia delle opere finanziabili e le modalità di corresponsione delle quote ai singoli Comuni. Nell'appendice dedicata ai provvedimenti specifici relativi ai singoli bacini, è allegato un esempio di regolamento consortile.

4. IMPIANTI SOGGETTI AI PAGAMENTI DEI SOVRACANONI

Come già ricordato, l'articolo 52 del T.U. 1775/1933 stabilisce che sono soggette al pagamento dei sovracanoni tutte le derivazioni per la produzione di energia di potenza nominale media annua di 220 kW ubicate anche solo parzialmente all'interno del bacino imbrifero montano.

In appendice è consultabile l'elenco delle derivazioni idroelettriche soggette al pagamento del sovracanone suddivise per bacino imbrifero montano, delle quali sono specificati la localizzazione, la potenza nominale e il gestore.

Alla data della presente pubblicazione gli impianti di produzione di energia idroelettrica tenuti al pagamento del sovracanone sono complessivamente 246, di cui:

51 in Provincia di Cuneo

85 in Provincia di Torino

71 in Provincia di Verbania

23 in Provincia di Vercelli

14 in Provincia di Biella

2 in Provincia di Alessandria

5. COME SI CALCOLA IL SOVRACANONE A FAVORE DEI BIM

5.1 Impianti idroelettrici

L'importo annuo del sovracanone che il concessionario deve versare a favore dei bacini imbriferi montani è determinato moltiplicando la potenza nominale media della centrale per il sovracanone unitario espresso in €/kW.

La potenza nominale media annua dell'impianto viene calcolata moltiplicando la portata media per il salto legale dell'impianto¹⁶ e l'accelerazione di gravità, secondo la seguente formula:

portata media (mc/sec) * salto legale (metri) * 9,81

La portata media è calcolata sulla base di una previsione delle portate derivabili (effettuata con il supporto di modelli idrologici e, quando disponibili, di serie storiche di misure delle portate del corso d'acqua in sezioni attigue al punto di presa) nell'anno medio da calcolarsi in riferimento a tutti gli anni di durata della concessione. Tale valore teorico va poi verificato confrontandolo con le portate realmente utilizzate durante l'esercizio della derivazione.

L'aggiornamento dell'importo unitario del sovracanone¹⁷, previsto con cadenza biennale, spetta ora alla Regione.

5.2 Impianti di produzione mediante accumulo per pompaggio

Come già ricordato, dal 1° gennaio 1999 sono soggetti al pagamento dei sovracanoni BIM anche gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio aventi il serbatoio di carico nell'ambito del bacino¹⁸.

Per tale tipologia di impianti il sovracanone si calcola in ragione del 15% della potenza media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.

Detto coefficiente rappresenta un fattore correttivo che tiene conto del

minore tempo di funzionamento degli impianti di produzione per pompaggio rispetto a quelli tradizionali e del loro rendimento. Tale coefficiente è stato calcolato mettendo a confronto i due tipi di impianti, in ordine ad una serie di parametri tra cui il numero di ore annue di funzionamento ed i rendimenti energetici ed economici.

Per disposizione della legge



¹⁶ dislivello, misurato in metri, del pelo dell'acqua tra la presa e la restituzione

.

¹⁷ articolo 3 della legge 22.12.1980 n. 925

¹⁸ legge 30.4.1999 n. 136

finanziaria del 2001¹⁹, la potenza nominale media riferita al pompaggio deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase di produzione moltiplicata per "il salto" pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore e per l'accelerazione di gravità, secondo la seguente formula:

portata massima * dislivello tra invaso inferiore e superiore * 9,81 (accelerazione di gravità) * 0,15

I sovracanoni BIM provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio, sono liquidati:

- per il 50 % ai Consorzi costituiti tra i Comuni compresi nel BIM
- per il restante 50 % ai Comuni non consorziati

6. MODALITA' D'INTROITO, RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEI SOVRACANONI

6.1 BIM nei quali non è stato costituito il Consorzio obbligatorio

A partire dal 1998, nel caso di bacini imbriferi montani i cui Comuni non si siano consorziati, i concessionari sono tenuti a versare i sovracanoni direttamente a ciascun Comune²⁰, secondo le quote di riparto stabilite dai decreti ministeriali.

In generale ad una quota uguale per tutti sono state sommate quote variabili da Comune a Comune definite sulla base di diversi parametri che consideravano i seguenti fattori: popolazione, superficie territoriale e localizzazione degli impianti.

A titolo di esempio si riporta il criterio di ripartizione definito da un decreto di ripartizione del Ministero dei Lavori Pubblici:

- 10 % del totale del gettito da ripartire in parti uguali fra tutti i Comuni;
- 20 % del totale del gettito da ripartire in base alla superficie territoriale di ciascun Comune;
- 30% del totale del gettito da ripartire in base al numero degli abitanti;

¹⁹ articolo 28, comma 8 della legge 388/2000

²⁰ articolo 6 bis della legge 16.7.1997 n. 228

• 40% del totale del gettito da ripartire fra i Comuni rivieraschi in base alla consistenza e localizzazione degli impianti. Quest'ultimo fattore, il più rilevante, è anche quello che presenta le maggiori difficoltà operative.

Quest'ultima percentuale a sua volta può essere suddivisa attribuendo un diverso peso alle componenti della derivazione che ricadono sui territori dei Comuni interessati. In genere si valutano queste variabili: presenza di invaso, opera di presa, canali, centrale di produzione, condotte forzate, Comune rivierasco.

In funzione della variazione di detti parametri (oscillazione della popolazione e messa in funzione di nuovi impianti nel territorio delimitato dal BIM) nel tempo sono stati emanati diversi provvedimenti. Nell'appendice si possono consultare i testi dei decreti di ripartizione adottati dal Ministero dei Lavori Pubblici, articolati per bacino imbrifero.

6.2 BIM con Consorzio costituito tra i Comuni

Nel caso dei Bacini imbriferi montani in cui è stato costituito un Consorzio fra i Comuni quest'ultimo è delegato ad introitare le somme dovute dai concessionari e quindi a gestirne la suddivisione fra tutti gli enti consorziati.

Come più volte ricordato, i sovracanoni BIM sono utilizzati dal Consorzio per finanziare progetti idonei a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti e per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano già di competenza dello Stato.



Da un'indagine svolta presso i Consorzi BIM del Piemonte si è constatato che le somme derivanti dal pagamento dei sovracanoni - al netto delle spese amministrative di gestione - in genere sono ripartite tra i Comuni facenti parte del Consorzio.

Ogni Comune redige quindi un proprio programma d'investimento dei fondi assegnatigli. In certi casi, vista l'esiguità delle cifre incassate ogni anno, vengono accantonate due o più annualità in modo da accumulare somme più consistenti da destinare al finanziamento delle opere previste.

Nella maggior parte dei casi i Consorzi, sulla base delle indicazioni delle singole Amministrazioni comunali, stilano dettagliati programmi d'investimento nei quali sono elencate le opere e gli interventi in progetto.

Le opere e gli interventi finanziati con i sovracanoni rivestono sempre carattere pubblico (ad es. interventi per strade o acquedotti) o riguardano comunque servizi forniti alle comunità residenti (sgombero neve nei Comuni di montagna, sostegno a collegi e ospizi, ecc.).

In alcuni casi la ripartizione degli importi tra i Comuni consorziati viene effettuata semplicemente dividendo l'introito totale, al netto delle spese di amministrazione del Consorzio, in parti uguali fra i Comuni.

In altri casi invece vengono applicate delle percentuali che tengono conto di alcuni parametri sulla falsariga di quelli utilizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici per la ripartizione fra i Comuni non consorziati quali:

- la superficie del Comune
- la popolazione residente
- l'ubicazione delle opere di presa e produzione di energia elettrica.

Il peso maggiore viene ovviamente attribuito alla presenza sul territorio comunale delle opere di derivazione e di accumulo dell'acqua e di quelle per la trasformazione dell'energia. La percentuale a favore dei Comuni cosiddetti rivieraschi oscilla infatti tra il 45% e il 55% dell'importo totale dei sovracanoni introitati.

7. CONSORZI TRA I COMUNI COSTITUITI IN PIEMONTE

Di seguito sono riportate alcune informazioni anagrafiche e tecniche relative agli otto consorzi tra i comuni costituiti in Piemonte:

Consorzio BIM del MAIRA

Sede del Consorzio presso il Comune di Dronero, Via Giolitti 47 - Tel. 0171-908701.

Statuto consortile approvato nel 1957, contestualmente alla costituzione del Consorzio.

Regolamento generale del Consorzio approvato nel 1958.

Dall'importo totale introitato dal Consorzio viene detratta una percentuale di circa il 5% per le spese generali di gestione amministrativa sostenute dal Consorzio.

Una quota di circa il 15% viene destinata per i contributi straordinari. Tali contributi sono impiegati per spese di carattere sociale (es. collegio della Valle Maira a Stroppo, pensionato Casa Vittoria di Monterosso Grana, scuole e ospizi).



La restante cifra viene divisa sulla base di percentuali stabilite tempi addietro nel regolamento generale del Consorzio e precisamente:

- il 67,40 % ai Comuni della Valle Maira
- il 32,60 % ai Comuni della Valle Grana

A loro volta le cifre destinate alle due Valli vengono divise:

- per la Valle Maira in quattordici parti uguali da assegnarsi ai Comuni di: Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
- per la Valle Grana in otto parti uguali da assegnarsi ai Comuni di: Bernezzo, Busca, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana.

Consorzio BIM della Bormida Provincia di Asti

Sede del Consorzio presso il Comune di Bubbio, Via Cortemilia 1 - Tel. 0144-83502.

Statuto consortile del 1958 approvato contestualmente alla costituzione del Consorzio; attualmente è in corso la redazione di un nuovo statuto. I Comuni sono divisi in tre sezioni sulla base di criteri geografico-territoriali e precisamente:

 Sezione I: Bubbio, Vesime, Cessole, Loazzolo, Sessame, Monastero Bormida e Cassinasco;

- Sezione II: Roccaverano, Serole, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile e Mombaldone;
- Sezione III: Castel Boglione, Montadone, Castel Rocchero, Fontanile e Rocchetta Palafea.

Consorzio BIM della Bormida della Provincia di Cuneo

Sede del Consorzio presso il Comune di Cortemilia, C.so Luigi Einaudi 1 -Tel .0173-81276.

Statuto consortile del 1956 approvato contestualmente alla costituzione del Consorzio, ora in corso aggiornamento.

La ripartizione dei sovracanoni tra i Consorzi del Bormida delle diverse Province approvata con verbale dell'assemblea consorziale del 29.07.1960 era basata sul seguente criterio: 20% da dividere in parti uguali tra tutti i Comuni, 30% riservato ai soli Comuni montani, rivieraschi e quelli danneggiati, 30% in base alla superficie dei singoli Comuni e il 20 % restante in base alla popolazione.

La percentuale assegnata a ciascun Consorzio è la seguente:

- Alessandria 22,40%
- Asti 9,90 %
- Cuneo 19,10 %
- Genova 11,20%
- Savona 37,40 %

La ripartizione adottata tra i Comuni della Provincia di Cuneo è la sequente:

- Garessio 4.75 %
- Castelnuovo Ceva 4,90 %
- Camerana 6,40 %
- Priola 4,30 %
- Saliceto 8,50 %
- Gottasecca 5,80 %
- Monesiglio 6,50 %
- Mombarcaro 1,72 %
- Prunetto 5,90 %
- Castelletto Uzzone 3,28%
- Niella Belbo 2,20 %
- Gorzegno 6,25 %

- Feisoglio 2,18 %
- Levice 5,70 %
- Pezzolo Valle Uzzone 4,70 %
- Bergolo 4,50 %
- Torre Bormida 4,80 %
- Cravanzana 4,40 %
- Castino 2,02 %
- Cortemilia 6 %
- Perletto 5 %

Consorzio BIM della Valle Po

Sede del Consorzio presso la Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto, in Comune di Paesana, Via Santa Croce, 4 - Tel. 0175-94273.

Statuto consortile del 1955 approvato contestualmente alla costituzione del Consorzio e regolamento del 1957, che all'articolo 6 definisce le modalità di ripartizione dei sovracanoni tra 5 gruppi di Comuni e precisamente:

- 1° Gruppo: Paesana, Oncino, Crissolo, Ostana 50 %
- 2° Gruppo: Sanfront, Barge, Bagnolo 18 %
- 3° Gruppo: Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo 13 %
- 4° Gruppo: Brondello, Revello, Envie: 9 %
- 5° Gruppo: Saluzzo, Manta, Piasco, Pagno, Verzuolo 10 %

Gli importi devono essere impiegati dai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche, di protezione civile e per lo sviluppo del territorio.



E' interessante notare che la prima perimetrazione del BIM della Valle Po, avvenuta con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 7038 del 14 dicembre 1954, includeva fra gli altri anche i Comuni di Saluzzo, Manta e Bagnolo. Successivamente, con decreto ministeriale n. 677 del 12 giugno 1973,

tali Comuni furono esclusi dal bacino imbrifero montano.

Consorzio BIM del Pellice

Sede del Consorzio presso il Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 - Tel. 0121-87490.

Lo Statuto consortile del 1956, approvato contestualmente alla costituzione del Consorzio e modificato negli anni 1960, 1962 e 1975, <u>individua cinque sezioni e precisamente:</u>

- Alta Val Chisone
- Bassa Val Chisone
- Val Germanasca
- Val Pellice
- Comuni di Sestriere e Sauze di Cesana.

Attualmente è in fase di approvazione definitiva un nuovo Statuto del Consorzio.

I criteri di suddivisione dell'importo totale dei sovracanoni deliberati dall'Assemblea Consorziale il 23 novembre 2001 sono:

- 10 % in parti uguali fra i Comuni
- 30 % in relazione alla superficie
- 5 % in relazione agli abitanti
- 55 % ai Comuni in cui risultano ubicate le prese dell'acqua delle società concessionarie per la produzione idroelettrica

La ripartizione tra i 30 Comuni appartenenti al BIM risulta la seguente:

1.	Comune di	Angrogna	1,8301 %
2.	Comune di	Bibiana	0,6685 %
3.	Comune di	Bobbio Pellice	12,6762 %
4.	Comune di	Bricherrasio	0,6204 %
5.	Comune di	Fenestrelle	2,2768 %
6.	Comune di	Inverso Pinasca	0,7122 %
7.	Comune di	Luserna S.Giovanni	3,8435 %
8.	Comune di	Lusernetta	0,6426 %
9.	Comune di	Massello	1,7268 %
10.	Comune di	Perosa Argentina	8,4997 %
11.	Comune di	Perrero	9,9300 %

12.	Comune di	Pinasca	2,0172 %
13.	Comune di	Pinerolo	0,4858 %
14.	Comune di	Pomaretto	3,8492 %
15.	Comune di	Porte	0,4801 %
16.	Comune di	Pragelato	3,5861 %
17.	Comune di	Prali	2,9628 %
18.	Comune di	Pramollo	1,1728 %
19.	Comune di	Prarostino	0,8925 %
20.	Comune di	Rorà	2,1143 %
21.	Comune di	Roure	10,7701 %
22.	Comune di	Salza di Pinerolo	0,8963 %
23.	Comune di	San Germano Chisone	0,9447 %
24.	Comune di	San Secondo di Pinerolo	0,4185 %
25.	Comune di	Sauze di Cesana	0,3407 %
26.	Comune di	Sestriere	1,1018 %
27.	Comune di	Torre Pellice	1,7926 %
28.	Comune di	Usseaux	15,0130 %
29.	Comune di	Villar Pellice	6,5574 %
30.	Comune di	Villar Perosa	1,1803 %

Consorzio BIM della Dora Baltea Provincia di Torino

Sede del Consorzio presso il Comune di Borgofranco d'Ivrea, Via Mombrone 3 - Tel. 0125-755811.

Lo statuto è stato approvato nel 1956 contestualmente alla costituzione del Consorzio.

Il riparto degli introiti è articolato fra tre sezioni, cui sono attribuite le quote percentuali di seguito descritte:

- I Sezione 41 %
- II Sezione 14 %
- III Sezione 45 %

La prima sezione è composta dai Comuni di: Settimo Vittone, Carema, Quincinetto, Tavagnasco, Andrate, Nomaglio, Quassolo.



La seconda sezione è formata dai Comuni di: Borgofranco d'Ivrea, Lessolo, Chiaverano, Bollengo, Burolo.

La terza sezione è formata dai Comuni di Alice Superiore, Brosso, Baldissero Canavese, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.

Consorzio BIM del Varaita

Sede del Consorzio in Sampeyre, Piazza della Vittoria 40 - Tel. 0175-977148.

Statuto del Consorzio del 1956 approvato contestualmente alla costituzione del Consorzio e regolamento consortile del 1957, modificato negli anni 1963, 1969 e 1970.

Ogni anno l'Assemblea consortile approva il programma degli investimenti da effettuarsi con le quote spettanti ad ogni Comune, in base alle proposte formulate da questi ultimi.

Si tratta in genere di opere pubbliche (interventi su strade, acquedotti, fabbricati pubblici) e di servizi per la comunità (*sgombero neve, interventi sui ripetitori della TV*). Le opere pubbliche e le altre iniziative delegate ai Comuni devono essere ultimate e contabilizzate entro il terzo anno successivo a quello nel cui programma sono state incluse.

Consorzio BIM dello Scrivia

Sede del Consorzio presso il Comune di Arquata Scrivia, Piazza S. Bertelli 21 - Tel .0143-600411.

Statuto approvato nel 1959.

Non si dispone di notizie circa le modalità di funzionamento del Consorzio.

8. COMUNI RIVIERASCHI

I titolari di impianti per la produzione di energia idroelettrica di potenza nominale media annua superiore ai 220 kW, qualunque sia la localizzazione delle opere, sono tenuti a pagare, oltre al sovracanone a favore dei bacini imbriferi montani, anche un sovracanone da destinare ai Comuni rivieraschi degli impianti.

Con il termine di Enti rivieraschi, come già accennato nel capitolo primo, si intendono tutti quei Comuni il cui territorio si affaccia sul tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione a partire dal punto ove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione.

Di recente il legislatore ha disciplinato anche la quantificazione del sovracanone dovuto dai titolari di



impianti di produzione e pompaggio, stabilendo particolari modalità di calcolo della potenza tassabile che tengono conto del differente funzionamento di questo tipo di installazioni rispetto alle centrali ad acqua fluente.

La richiamata legge ha inoltre fissato le percentuali di riparto del sovracanone tra i Comuni e le Province interessati.

Fatta eccezione per gli impianti di produzione e pompaggio, si osserva che il legislatore non è mai intervenuto, né con leggi né con regolamenti, per stabilire con sufficiente chiarezza metodologie di riparto tra gli enti interessati.

Sull'argomento è stata rinvenuta solo una circolare del Ministero delle Finanze²¹, allegata in appendice, nella quale sono contenute "direttive di massima" per dare uniformità di indirizzo alle proposte di ripartizione tra gli enti beneficiari.

Gli elementi che la predetta circolare suggeriva di tenere presenti erano:

- situazione finanziaria degli Enti desumibile dai bilanci;
- quantità di energia trasportata fuori dai Comuni sede degli impianti e dalla relativa Provincia;
- entità dei danni eventualmente subiti;
- popolazione dei Comuni;
- ammontare delle spese obbligatorie dei Comuni;
- lunghezza della sponda del corso d'acqua utilizzato ricadente su ciascun Comune nel tratto compreso fra il punto ove ha termine

_

 $^{^{21}}$ circolare del 22.7.1959 n. 158 avente per oggetto "Sovracanone a favore dei Comuni e delle Province art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, L. 04.12.1956 n. 1377 Istruttorie"

praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione.

Si ritiene utile ricordare che già nel 1956²² il legislatore aveva eliminato la condizione del trasporto dell'energia al di fuori dei Comuni rivieraschi e delle Province quale presupposto per l'applicazione del sovracanone.

La situazione finanziaria degli Enti e l'ammontare delle spese obbligatorie risultarono di difficile valutazione e non furono generalmente considerate in sede di ripartizione dei sovracanoni.

La quota da attribuire alla Provincia non risultava fissa, ma "di volta in volta, informata a criteri di opportunità ed obbiettività, tenendo presente, tra l'altro, il numero dei Comuni che concorrono alla ripartizione nonché lo scopo della citata legge che è stato essenzialmente quello di apportare un certo incremento agli esausti bilanci Comunali."

L'entità dei danni subiti si prestava per contro, a discussioni in quanto ciascun Ente lamentava i propri danni e tendeva a minimizzare quelli altrui: la discrezionalità delle valutazioni consigliò di non tenerne conto salvo considerare in quali Comuni ricadevano la presa, la centrale, le condotte forzate e le linee elettriche.

Rimanevano gli elementi obbiettivi della popolazione e della lunghezza di sponda del tronco sotteso dalla derivazione ricadente in ciascuno dei Comuni rivieraschi.

In breve la ripartizione dei sovracanoni rivieraschi, più che da considerazioni di carattere oggettivo, fu spesso il risultato di accordi complessivi raggiunti in via amichevole fra tutti i partecipanti.

In alcuni casi il riparto tra i Comuni interessati venne effettuato seguendo le indicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici relative alla ripartizione dei sovracanoni BIM.

Va sottolineato infine che la menzionata circolare forniva anche indicazioni per il calcolo della potenza nominale media annua tassabile. A tale fine si invitavano gli Uffici a fare riferimento all'energia prodotta annualmente - dato reperibile anche tramite l'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione - diminuita di quella parte eventualmente impiegata per autoconsumo o comunque nel raggio di 15 Km dalla centrale di produzione.

_

²² legge 1377/1956 che riscrisse completamente l'articolo 53 del T.U. approvato con regio decreto 1775/1933

Ai fini della quantificazione della potenza nominale media sulla quale applicare i sovracanoni la circolare suggeriva di dividere la produzione media annua per il numero di ore di funzionamento medio dell'impianto (indicato in circa 6.400) e per il coefficiente di rendimento medio globale dell'impianto stesso (indicato in 0,75).

Si rileva che, in genere, alle Province è attribuita una quota percentuale compresa tra il 15% e il 25%.

9. OBIETTIVI DI UN AUSPICABILE RIORDINO

9.1 Problematiche aperte

Dall'esame sin qui condotto emergono problematiche complesse che dovranno essere affrontate in modo prioritario.

In primo luogo si registra una sostanziale mancanza di corrispondenza tra i limiti territoriali dei BIM e quelli delle Comunità montane: si ricordi come sia già stato rilevato che in un BIM possono ricadere più Comunità montane o parte di esse - è il caso più frequente - oppure che il territorio di qualche Comunità montana può essere a scavalco di più BIM; di norma comunque il territorio della Comunità montana comprende anche Comuni che non fanno parte dei BIM.

In un tale contesto difettano forme di cooperazione tra le Comunità Montane appartenenti allo stesso BIM, mentre - laddove manca il Consorzio di gestione - si scontano le oggettive difficoltà create dalla scelta del legislatore²³ di imporre ai concessionari di versare i sovracanoni per i BIM direttamente ai singoli Comuni, elemento che ha creato sensibili complicazioni per i concessionari nell'organizzazione dei pagamenti, nonché difficoltà di controllo per i soggetti che ricevono detti sovracanoni.

Con l'evoluzione degli strumenti di pianificazione introdotti via via dalla normativa e la conseguente identificazione di nuove realtà di carattere geograficoterritoriale, si sono venute infine a creare alcune significative incongruenze tra i limiti dei bacini imbriferi montani definiti dai decreti ministeriali e le delimitazioni adottate nell'ambito della pianificazione in materia di risorse idriche: si veda a titolo di esempio il caso del BIM dell'Orco, che comprende i due bacini dell'Orco e del Malone, nonché la situazione complessa del bacino del Tanaro.

9.2 Possibili soluzioni

Il superamento delle problematiche sopra riassunte è possibile attraverso l'utilizzo di strumenti normativi che riconoscono in capo alla Regione la possibilità di individuare soluzioni appropriate e volte all'ottimizzazione delle risorse disponibili e alla valorizzazione dei territori montani.

²³ articolo 4 dalla legge 16.10.1997 n. 228

Rileva innanzi tutto la competenza alla determinazione, all'introito e alla destinazione canoni demaniali di cui al già citato d.lgs. 112/1998 e alla legge regionale 26 aprile 2000 n. 44²⁴, competenza in attuazione della quale la Regione Piemonte dovrà tra l'altro, attraverso lo strumento regolamentare²⁵, definire nuovi criteri per il



riparto dei sovracanoni dovuti a favore sia dei Comuni e delle Province rivieraschi sia dei bacini imbriferi montani.

Rileva altresì la facoltà, già riconosciuta alle Regioni dalla legge 925/1980, di sciogliere i Consorzi per bacino imbrifero montano e di trasferirne le funzioni alle Comunità montane, previa acquisizione dell'assenso della maggioranza dei Comuni interessati e sentite le Comunità stesse.

Rilevano infine il nuovo ruolo che rivestirà il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152²⁶, quale atto di pianificazione generale degli interventi di tutela sia qualitativa sia quantitativa delle risorse idriche, e nell'ambito di questo il rilievo delle delimitazioni dei bacini imbriferi presi in considerazione.

Usufruendo appieno di tali prerogative, l'Amministrazione regionale potrà innanzi tutto procedere al riordino delle funzioni relative ai sovracanoni BIM in capo alle Comunità montane, disponendo che sia versata a ciascuna di esse la somma degli importi dei sovracanoni spettanti ai Comuni che le costituiscono.

Superando in tal modo la logica della frammentazione dei sovracanoni in capo ai singoli Comuni, la Comunità montana provvederà al controllo ed alla gestione delle cifre accreditate, adottando programmi d'investimento con opere ed interventi che promuovano lo sviluppo del territorio, sia dal punto di vista delle infrastrutture che da quello paesaggistico-ambientale, nonché di fruizione turistica.

Anche per quanto concerne gli Enti rivieraschi l'Amministrazione regionale potrà definire criteri precisi ed oggettivi per la ripartizione dei sovracanoni fra le

,

^{24 &}quot;Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

²⁵ previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5.8.2002 n. 20 "Legge Finanziaria per l'anno 2002"


²⁶ "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole."

Province ed i Comuni interessati. Nel caso in cui gli enti in questione giungano ad un accordo l'autorità regionale provvederà ad approvarlo e ratificarlo con apposito atto, mentre se tale accordo tra le parti non fosse raggiunto, sarà la Regione stessa a stabilire le quote di riparto dei sovracanoni.

La difformità territoriale al momento esistente tra i bacini imbriferi montani e i bacini idrografici individuati nell'ambito degli studi propedeutici al Piano di Tutela delle acque, cui si faceva cenno innanzi, potrà essere infine superata, in ragione delle ripercussioni sulla programmazione e pianificazione della risorsa idrica in ogni singolo bacino, prevedendo eventuali correttivi per armonizzare le esigenze di carattere ambientale con quelle emerse nei programmi di investimento degli enti gestori dei sovracanoni BIM.

10. ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL SOVRACANONE

Di seguito è illustrato un esempio di ripartizione del sovracanone a scopo dimostrativo. Si precisa che i dati in esso riportati non si riferiscono ad alcuna realtà piemontese.



BIM DEL TORRENTE "FIORE"

Fanno parte del bacino imbrifero montano 10 Comuni compresi in una sola Provincia aventi i seguenti dati caratteristici:

COMUNE	SUPERFICIE (Si) (Km2)	POPOLAZIONE (n. abitanti) (Pi)	ALTITUDINE CAPOLUOGO (m s.l.m.)	ALTITUDINE RIFERITA ALLA QUOTA 500 m s.l.m. (Hi)
А	150	350	1.200	700
В	40	300	1.030	530
С	30	250	1.500	1.000
D	45	230	1.300	800
E	145	500	980	480
F	30	150	950	450
G	20	300	850	350
Н	25	250	820	320
I	40	2.300	790	290
L	75	2.100	760	260
TOTALI	600 (<i>St</i>)	6.730		

Nel bacino imbrifero è stato realizzato ed è in funzione un impianto idroelettrico avente le seguenti caratteristiche:

• portata media annua di concessione:

$$q = 50 \text{ moduli};$$

• salto legale (o fiscale)

$$H = 300 \text{ metri};$$

• potenza nominale di concessione

$$P_{\text{nom}}$$
 = 14.706 kW

L'impianto è costituito dalle seguenti opere:

- presa con bacino di regolazione settimanale, tratto iniziale della condotta di derivazione e primo tronco del torrente sotteso situati nel Comune A;
- presa sussidiaria e condotta di collegamento con la principale situate nel Comune B;
- tratto terminale della condotta di derivazione e centrale di produzione situate nel Comune C;
- canale di restituzione situato nel Comune D;
- il Comune E è rivierasco per la maggior parte del torrente sotteso dalla derivazione.

Il bacino imbrifero montano e l'impianto sono rappresentati nella allegata planimetria.

Si tratta di ripartire i sovracanoni BIM e RIVIERASCHI tra gli aventi diritto.

Gli importi dei sovracanoni da ripartire in base alle attuali misure unitarie sono i seguenti:

Sovracanoni BIM:

14.706 (potenza nominale di concessione) kW x 13 €/kW = 191.178 €

Sovracanoni RIVIERASCHI:

14.706 kW x 3,5 €/kW = 51.471 €

1. Riparto dei sovracanoni BIM

La ripartizione eseguita con il criterio adottato dal Ministero dei Lavori pubblici prevede le seguenti incidenze:

- 10% in quote eguali tra tutti i Comuni del BIM;
- 20% in quote proporzionali alla popolazione residente in ciascun Comune per la parte del territorio compreso nel BIM;
- 30% in quote proporzionali alla superficie del territorio per ciascun Comune per la parte compresa nel BIM;
- 40% in quote corrispondenti all'interessamento territoriale per i Comuni interessati.

Ai fini della ripartizione della percentuale del 40% (importo totale: abbreviato nelle tabelle con la sigla "it") si procede con le modalità di seguito riportate.

Alle diverse parti dell'impianto sono state attribuite le percentuali di cui al seguente prospetto, mentre la successiva attribuzione ai singoli Comuni, interessati dalla medesima tipologia di opere e sottensione, è stata fatta in parti eguali.

	N°	peso	%	Comuni interessati	% attribuita ai singoli Comuni	x 0,40
Invaso	1	25	27,78	А	27,78	11,112
Prese	2	5	5,56	АВ	2,78	1,112
Canali	1	5	5,56	ABCD	1,39	0,556
Rivieraschi	1	30	33,32	AECD	8,33	3,332
Centrale	1	15	16,67	С	16,67	6,668
Condotta forzata	1	10	11,11	С	11,11	4,444
TOTALI		90	100			

La ripartizione per Comune è la seguente:

		it (%)
А	11,112 + 1,112 + 0,556 +3,332	(16,112) 16,11	
В	1,112 + 0,556	(1,668)	1,67
С	0,556 + 3,332 + 6.668 + 4,444	(14,998)	15
D	0,556 + 3,332	(3,888)	3,89
E	3,332	(3,332)	3,33
	TOTALE		40 %

Seguendo il criterio ministeriale la ripartizione è la seguente.

Comune	Quota eguale (%)	Popolazione (%)	x 0,2 (%)	Superficie (%)	x 0,3 (%)	it (%)	Totali	Sovracanoni BIM (€)
Α	1	5,20	1,04	25	7,5	16,11	25,65	49.037,16
В	1	4,46	0,89	6,67	2,0	1,67	5,56	10.629,50
С	1	3,71	0,74	5	1,5	15	18,24	34.870,87
D	1	3,42	0,68	7,5	2,25	3,89	7,82	14.950,12
Е	1	7,43	1,49	24,16	7,25	3,33	13,07	24.986,96
F	1	2,23	0,45	5	1,5		2,95	5.639,75
G	1	4,46	0,89	3,33	1		2,89	5525,04
Н	1	3,71	0,74	4,17	1,25		2,99	5.716,22
I	1	34,18	6,84	6,67	2		9,84	18.811,92
L	1	31,20	6,24	12,50	3,75		10,99	21.010,46
TOTALI	10%	100%	20%	100%	30%	40%	100%	191.178 €

La ripartizione dei sovracanoni BIM con il criterio seguito dal Ministero dei Lavori Pubblici porta a premiare i Comuni più popolosi di fondovalle che in genere non sono interessati direttamente dall'impianto idroelettrico. In questo modo i sacrifici imposti ai piccoli Comuni della parte alta dei bacini montani in termini di impatti determinati dalle opere (perdita di naturalità del territorio) non hanno adeguato riconoscimento e risulta difficile per le predette amministrazioni fare fronte alla carenze di strutture (servizi sociali, sanitari, scolastici, ricreativi, ecc.)

2. Riparto dei sovracanoni RIVIERASCHI

I sovracanoni si ripartiscono per l'80% a favore dei Comuni rivieraschi, territorialmente interessati dall'impianto, e per il residuo 20% a favore della Provincia.

Per la ripartizione dell'80% si può utilizzare lo schema seguito per il riparto della quota del 40% di sovracanone BIM rapportata all'interessamento territoriale dei Comuni in termini di opere e sottensione di alveo fluviale.

Il procedimento è il seguente:

Comune	peso	%	x 0,8	Sovracanoni Rivieraschi (€)
А	16,112	40,28	32,22	16.583,96
В	1,668	4,17	3,34	1.719,13
С	15	37,50	30	15.441,30
D	3,888	9,72	7,78	4.004,44
Е	3,332	8,33	6,66	3.427,97
TOTALI	40	100	80	41.176,80
PROVINCIA	20	10.294,20		
TOTALI	100	51.471 €		